Pagina 1 di 12



#### MILANO SERVIZI UTENZA V.POLA 9- DIREZIONE P. MISSORI 8/10 20100 MILANO MI

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Numero dell' atto 368 2012 00145663 29 000 Formato il 07 dicembre 2012

RIN200FDE900010001 01 MI02 01247652 117 14 DCOCC0092 2



65010899478-5

HT S.R.L. VIA DELLA MOSCOVA 13 20121 MILANO MI

ETHE THINK E THE THEFT HE THINK E ( 11)

LA SEDE DI MILANO

AVVISA

La Spett. HT S.R.L. codice fiscale 03924730967 matricola 4964463271

Di aver proceduto al controllo della posizione contributiva sopra riportata relativamente a: DA 11/2010 A 11/2010

Il presente atto, riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti

per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione, di: € 26.418,18

Il dettaglio e le motivazioni sono riportate nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI E DEGLI IMPORTI DOVUTI".



SEDE DI MILANO

03924730967 codice fiscale AVVISO DI ADDEBITO N.368 2012 00145663 29 000 Gestione Aziende con lavoratori dipendenti

4964463271 matricola

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI E DEGLI IMPORTI DOVUTI

Importi espressi in Euro

Compensi di 137,51 riscossione 1.036,17 (entro 60 gg. dalla notifica) 00,00 Importo 22.283,28 richiesto 2.957,11 4,11 Importo 15,72 Versato 0,00 00,00 Importo dovuto 22.299,00 0,00 0,00 DA 11/2010 A 11/2010 DA 11/2010 A 11/2010 INADEMPIENZA 0532 - MODELLI DM10 INSOLUTI Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a) SPESE DI NOTIFICA DEL PRESENTE AVVISO DI ADDEBITO 8340 - Inps - Spese di notifica 8055 - Somme aggiuntive SANZIONI MOROSITA' 8050 - Modello DM 10 CONTRIBUTI 001 002 003

1.173 68		26.418,18
25.244,50		VULCO
Totali	Totale complessive demand	Entro 60 giorni dalla data di notifica (1)

(1)]] costo del servizio di riscossione a carico del debitore, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'arviso di addebito, è nella percentuale del compenso del servizio di riscossione a carico del debitore è pari al 9%, a cui andranno ulteriori sanzioni civili, come indicato nella sezione "COMUNICAZIONI DELL' INPS - Regime Sanzionatorio", nonché i compensi del servizio di riscossione au andranno ulteriori sanzioni civili maturate fino alla data di effettivo pagamento (art. 17, comma 1, del D.1gs. n. 112/1999) e le eventuali spese per il recupero forzato.



AVVISO DI ADDEBITO N. 368 2012 00145663 29 000 codice fiscale 03924730967 matricola 4964463271 con lavoratori dipendenti

Il presente avviso che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati all'Agente della Riscossione Equitalia Nord SpA

entro il termine di 60 giorni dalla notifica (art. 30, comma 2, del DL n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010), utilizzando le modalità di pagamento indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione".

In caso di mancato pagamento, l'Agente della Riscossione procederà ad espropriazione forzata, sulla base del presente avviso con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo (art. 49 del DPR n. 602/1973).

Il responsabile del procedimento di formazione, emissione e notifica del presente avviso di addebito è SEBASTIANO MUSCO.

Il Direttore

SEBASTIANO MUSCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993



### COMUNICAZIONI DELL'INPS

### Informazioni generali

Le informazioni generali relative all'avviso di addebito possono essere richieste:

- alla Sede Inps che ha emesso l'avviso di addebito
- a qualsiasi altra Sede dell'Istituto anche se in provincia diversa
- al Contact Center INPS al numero verde 803 164

# Informazioni e richieste di verifica delle partite debitorie

Presso la Sede Inps che ha emesso l'avviso di addebito devono essere inoltrati i chiarimenti riferiti ai debiti indicati nell'avviso. Alla stessa Sede deve essere inoltrata la domanda e la documentazione diretta ad ottenere la verifica dell'importo addebitato. La domanda, in carta semplice, deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante ovvero da persona appositamente delegata e deve contenere:

- il numero dell'atto;
- i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente;
- i dati anagrafici ed il codice fiscale della persona delegata;
- l'indirizzo se diverso da quello indicato nell'avviso;
- la motivazione della richiesta.

L'adozione dei provvedimenti della Sede Inps avverrà nel rispetto del principio di autotutela.

## Modalità di Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di addebito con le modalità indicate nella sezione "COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE".

Pagamento rateale - l'Avviso di Addebito può essere pagato ratealmente, nei casi previsti, presentando la domanda all'Agente della Riscossione. Si rinvia alla sezione "COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE - ALTRE INFORMAZIONI- RATEAZIONI".

Le partite a debito per le quali è stato richiesto il pagamento con rateazione concessa dall'Inps sono contraddistinte come PARTITE NON RATEIZZABILI nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI E DEGLI IMPORTI DOVUTI". In caso di revoca della rateazione da parte dell'Inps per mancato pagamento di due rate consecutive, gli importi a debito residui non potranno essere oggetto di nuova rateazione da parte dell'Agente della Riscossione.

## Quando e come presentare ricorso

Il contribuente può proporre opposizione avverso l'Avviso di addebito entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (art. 24, comma 5, Decreto Legislativo 26.02.1999, n. 46). Il ricorso va presentato al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps che ha emesso l'avviso. L'opposizione va proposta contro l'Inps (Ente impositore) e, per i crediti oggetto di cessione, contro la S.C.C.I. S.p.A. "Società di cartolarizzazione dei crediti INPS", litisconsorte necessaria ex art. 13, comma 8, della Legge 23.12.1998, n. 448 e successive modificazioni. La sede legale della S.C.C.I. S.p.A. è in Largo Chigi n. 5, 00187 Roma. Il giudizio di opposizione è regolato dagli artt. 442 e seguenti del





# Provvedimento di sospensione a seguito di opposizione

L'opposizione all'Avviso di Addebito non sospende l'attività di recupero dell'Agente della Riscossione. Tuttavia, nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice del Lavoro può sospendere l'esecuzione dell'avviso di addebito. In tal caso il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al competente Agente della Riscossione (art. 24, commi 6 e 7,

# Modalità di calcolo delle sanzioni

Il regime sanzionatorio applicato e l'importo calcolato è riportato nell'avviso di addebito nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI E DEGLI IMPORTI DOVUTI".

Le somme aggiuntive richieste a tale titolo, indicate nel dettaglio degli importi dovuti, devono essere rideterminate se il pagamento viene effettuato dopo il sessantesimo giorno dalla notifica dell'avviso. In tal caso il calcolo deve essere effettuato per ogni giorno di ritardo dalla data di scadenza di legge della contribuzione richiesta alla data in cui il relativo pagamento è

1. Regime sanzionatorio Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217, lett. a). Nel caso di omesso o ritardato versamento, entro la scadenza di legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, per ogni giorno di ritardo è dovuta una somma aggiuntiva, in ragione d'anno (365 gg), nella misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione,

La somma aggiuntiva così calcolata non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi omessi o versati in ritardo.

- 2. Regime sanzionatorio Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217, lett. b). Nel caso in cui la contribuzione richiesta con l'avviso di addebito risulta evasa in tutto o in parte, oltre alla somma aggiuntiva di cui al punto 1), è dovuta una sanzione a titolo di una tantum da un minimo del 50 per cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi, graduata secondo i criteri fissati con il D. M. 18 marzo 1997.
- 3. Regime sanzionatorio Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lett. a). Nel caso di omesso o ritardato versamento entro il termine stabilito dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 gg), nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione così calcolata non può superare il 40 per cento (c.d. tetto) dell'importo dei

Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora. Si rinvia al

4. Regime sanzionatorio sanzioni civili legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116,

Nel caso in cui la contribuzione richiesta con l'avviso di addebito risulta evasa in tutto o in parte, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 gg), nella misura pari al 30 per cento dell'importo dei contributi addebitati.

La sanzione così calcolata non può superare il 60 per cento (c.d. tetto) dell'importo dei contributi indicati nell'avviso di addebito.

Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora. Si rinvia al



**4.1 sanzioni civili Legge 19 ottobre 2010, n. 183, art. 4, comma 1, lett. a).**Nel caso di accertamento di lavoro subordinato irregolare, sulla contribuzione richiesta con l'avviso di addebito, la sanzione civile, una volta determinato l'importo nella misura prevista per l'evasione, è maggiorata del 50% del valore calcolato secondo le indicazioni riportate al punto 4.

Interessi nella misura degli interessi di mora, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 9.

Dopo il raggiungimento del tetto, sia in caso di omissione sia in caso di evasione, sul debito contributivo maturano, per ogni giorno di ulteriore ritardo nel pagamento, in ragione d'anno, interessi nella misura degli interessi di mora.

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle somme aggiuntive si dovrà fare riferimento al provvedimento del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea con il quale viene determinato il Tasso Ufficiale di Riferimento.

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si dovrà fare riferimento alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### Costi del servizio di riscossione

I costi del servizio di riscossione (o aggio di riscossione) rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della Riscossione. Il costo del servizio è a carico del destinatario dell'avviso di addebito nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'avviso di addebito. In caso di pagamento in ritardo, l'aggio, pari al 9%, è posto interamente a carico del destinatario dell'avviso di addebito. L'aggio di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 112/99).

Eventuali spese per l'attività esecutiva

Le spese per l'eventuale attività esecutiva svolta dall'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.Lgs 112/99, dal Decreto 21/11/00 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate proporzionalmente all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario dell'avviso di addebito.





# COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Equitalia Nord SpA

L'Agente della Riscossione è il soggetto competente alla gestione dei pagamenti degli importi dovuti in ragione del presente atto nonché, in caso di mancato pagamento, a procedere al recupero coattivo di

# Modalità di pagamento (DOVE E COME PAGARE)

Il pagamento dell'importo può essere effettuato:

### In Italia

entro le scadenze

- alle Poste, in Banca e presso le tabaccherie abilitate\*, utilizzando il bollettino RAV allegato
- presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione elencati in allegato oltre le scadenze
- presso le tabaccherie abilitate\*
- presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione elencati in allegato.

Altri canali di pagamento

- Con carta di credito telefonando al n. 800.191.191. L'importo massimo per operazione e' di euro 1.000,00 e la commissione per il servizio e' l'1%
- Tramite il sito www.taxtel.it. L'importo massimo per operazione e' di euro 1.000,00 e la commissione per il servizio e' l'1% dell'importo pagato.
- Tramite Internet Banking di Banca Mediolanum e IW Bank.

### All'estero

in Banca, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT61D0306909400000070139115

intestato all'Agente della Riscossione presso Intesa San Paolo S.p.A.

BIC BCITITMM

indicando il numero dell'avviso di addebito ed il proprio codice fiscale.

<sup>\*</sup> per i dettagli del servizio consultare il sito www.gruppoequitalia.it .



Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate nella sezione

Eventuali PAGAMENTI PARZIALI, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della

#### In Italia

- Alle Poste, con l'apposito bollettino F35 sul quale è necessario indicare:
  - il numero di conto corrente postale 13888268 intestato all'Agente della Riscossione EQUITALIA NORD SPA PROV. MI - F35 - AGENTE RISCOSSIONE
  - il numero dell'avviso di addebito;
  - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti, che si intendono pagare; il proprio codice fiscale
- Presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione elencati in allegato

### All'estero:

• E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

## ALTRE INFORMAZIONI

#### Rateazioni

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento, è possibile presentare domanda all'Agente della Riscossione che può concedere la dilazione del pagamento delle partite a debito fino a un massimo di 72 rate mensili, salvo i casi non rateizzabili indicati nella sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI E DEGLI IMPORTI DOVUTI. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Maggiori informazioni operative (modulistica, simulatori di calcolo, normativa operante in materia, ecc.) sono disponibili sul sito www.gruppoequitalia.it.

### Estratto conto on line

Sul sito www.gruppoequitalia.it è possibile visualizzare la propria posizione debitoria aggiornata, utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate e/o il PIN dell'Inps e/o la

#### Contatti

INFORMAZIONI ON LINE: per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento sul presente documento è possibile contattare lo scrivente Agente della Riscossione tramite web collegandosi al sito www.gruppoequitalia.it compilando l'apposito FORM.

Per informazioni contattare il n. 800.178.078 da telefono fisso. Per chiamate dall'estero o da cellulare il n. 02/36793679.



## AVVISO DI ADDEBITO N. 368 2012 00145663 29 000 codice fiscale 03924730967 matricola 4964463271 codice fiscale 03924730967 Gestione Aziende con lavoratori dipendenti

# Sospensione della riscossione

Tramite il modello di autodichiarazione, disponibile presso tutti i nostri sportelli e sul sito www.gruppoequitalia.it, è possibile richiedere la sospensione delle attività di riscossione nell'ipotesi di pagamenti precedenti la formazione dell'avviso di addebito, provvedimenti di sgravio/sospensione/accoglimento ricorso emessi dagli Organi competenti, relativamente ai debiti richiesti nel presente documento.

# Allegato: elenco sportelli ambito provinciale Milano

LOCALITA' ED INDIRIZZO	GIORNI ED ORARI DI APERTURA
CINISELLO BALSAMO Via San Giuseppe,5	LUN-VEN: 08.20 - 13.00
DESIO Via Giuseppe Garibaldi 122	LUN-VEN: 08.20 - 13.00
CORSICO Via Fiume 6/a	LUN-VEN: 08.20 - 13.00
SESTO SAN GIOVANNI Piazza Don Mapelli, 73	LUN-VEN: 08.20 - 13.00
MILANO Via San Gregorio 55	LUN-VEN: 08.20 - 13.00
MONZA Via Sempione, 13/F	LUN-VEN: 08.20 - 13.00
ABBIATEGRASSO /ia C. Cantu', 3 Gall.Europa	LUN-VEN: 08.20 - 13.00
MILANO Via L. Temolo 1	LUN-VEN: 08.20 - 13.00
MILANO Tia del Bollo, 4	LUN-VEN: 08:20 - 13:00



AVVISO DI ADDEBITO N. 368 2012 00145663 29 000 codice fiscale 03924730967 matricola 4964463271 codice fiscale 03924730967 Gestione Aziende con lavoratori dipendenti

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Inps, Equitalia SpA e le sue partecipate (Agenti della Riscossione), in qualità di Titolari del trattamento, La informano che i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, saranno trattati, per le finalità istituzionali previste dalla legge e comunque in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare l'Inps tratterà i suoi dati per finalità di natura previdenziale, assistenziale ed assicurativa, invece, gli Agenti della Riscossione per finalità di riscossione dei crediti.

Il trattamento avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di soggetti opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono utilizzati.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, in quanto necessario ai sensi della vigente normativa in materia per il conseguimento delle finalità innanzi indicate, a soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dei Titolari e operano in qualità di Responsabili designati nonché soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria nell'ambito del procedimento di riscossione, tra cui l'Autorità giudiziaria, Equitalia Servizi e Postel.

Nessun dato personale dei contribuenti può essere oggetto di diffusione.

Per quanto attiene alla facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei può ottenere dai Titolari l'indicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 (conferma dell'esistenza o meno di dati, loro comunicazione in forma intelligibile nonché origine dei dati, finalità e modalità del trattamento, logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati).

Per quanto invece riguarda la necessità di ottenere le operazioni descritte al comma 3 del medesimo articolo 7 (aggiornamento, rettificazione ovvero, nei casi di interesse, integrazione dei dati o cancellazione), Lei deve rivolgersi direttamente all'Inps.

Sono di competenza esclusiva di Equitalia SpA e delle sue partecipate (Agenti della Riscossione) le istanze proposte nell'ambito delle eventuali fasi di rateazione o di recupero coattivo del credito.

Le istanze vanno rispettivamente indirizzate, per l'Inps, al Direttore della struttura che ha emesso l'avviso di addebito e, per gli Agenti della Riscossione, a Equitalia Nord SpA

competente per territorio.

Una informativa completa e dettagliata in merito ai trattamenti è consultabile sui siti web dei Titolari.

Il presente atto si compone di n. 12 pagine di cui 2 di bollettini.